



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione generale

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON L. MILANI"-PIZZOLI
Prot. 0010188 del 21/11/2024
I (Entrata)

Ai Dirigenti scolastici delle
II.SS. della regione Abruzzo

e, p.c.

ai Dirigenti degli AA.TT.
dell'USR Abruzzo

Oggetto: Indicazioni in merito al dovere del Dirigente scolastico di invitare il personale docente a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle stesse ed alla indennità sostitutiva.

Con riferimento alla questione in oggetto, al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi in materia, si forniscono alle SS.LL. le indicazioni in ordine alla corretta pratica informativa nei riguardi del personale docente a tempo determinato, alla luce degli indirizzi interpretativi espressi in seno alla più recente giurisprudenza di legittimità.

Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.

Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.

In linea generale, le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi (art. 13, comma 9).

Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruito nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, **pone alcune precisazioni relative al personale docente con contratto a termine.**

In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione generale

determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, **le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico** (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).

La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "**La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto**".

La Corte di cassazione con Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, ha chiarito che "**il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola** - come rissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". **Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine**".

Ha altresì precisato che "la previsione **non** riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto)".

Nella pronuncia predetta il giudice di legittimità ha coniato il seguente principio di diritto: "***Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.***"

Pertanto, **il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie** per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, **se non dopo essere stato invitato dal**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione generale

Dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Deve perciò escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

Ne discende che, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.

Alla luce degli indirizzi interpretativi di cui sopra, e al fine di prevenire l'insorgere di nuovi contenziosi seriali sulla questione, **le SS.LL. sono tenute ad invitare formalmente ed espressamente il personale docente a tempo determinato (con incarico breve e saltuario ovvero sino al 30 giugno) a godere delle ferie spettanti, consentendo al lavoratore di esercitare effettivamente il proprio diritto al loro godimento prima della cessazione del rapporto di lavoro, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie medesime e alla relativa indennità sostitutiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
Massimiliano Nardocci
(Documento firmato
digitalmente)